

Allegato alla Delib.G.R. n. 51/24 del 20.12.2007

# "CINETECA REGIONALE SARDA – CENTRO DI DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA"

# **FONDAZIONE**

# STATUTO DELLA FONDAZIONE



### ARTICOLO 1 COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

- 1.1 Su iniziativa della Regione Autonoma della Sardegna è costituita la Fondazione denominata "CINETECA REGIONALE SARDA CENTRO DI DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA".
- 1.2 La Fondazione è dotata di personalità giuridica di diritto privato, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile e si costituisce nelle modalità previste dalla Legge Regionale n. 15 del 20 settembre 2006 "Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna".
- 1.3 Essa ha durata illimitata ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla Legge Regionale, dal presente Statuto, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.
- 1.4 La Fondazione ha sede in Cagliari presso la sede dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport in Viale Trieste, 186.
- 1.5 La Fondazione , può, con delibera del Consiglio di Amministrazione, istituire sedi secondarie, centri di promozione e diffusione della cultura cinematografica o uffici anche in altre località.

# ARTICOLO 2 FINALITÀ

2.1 La Fondazione non ha fini di lucro e ha lo scopo di promuovere la conservazione, il restauro, la diffusione delle opere cinematografiche di interesse regionale e di favorire l'acquisizione la catalogazione, lo studio e la ricerca, la fruizione per fini culturali e formativi del patrimonio cinematografico e audiovisivo che costituiscono la memoria audiovisiva della Sardegna.

La Fondazione costituisce, promuove e realizza, in particolare:

- il Deposito legale delle opere audiovisive prodotte o co-prodotte nel territorio, in cooperazione con le con le altre istituzioni destinatarie del deposito legale; prevedendo anche il deposito facoltativo di ulteriore materiale costituito da immagini in movimento e da quello sussidiario;
- un Centro per la promozione e la diffusione della cultura cinematografica con l'obiettivo di facilitare l'accesso ai materiali della Cineteca, della Fototeca, della Biblioteca specializzata e di ogni altra documentazione custodita dalla Fondazione;
- l'acquisizione, la raccolta, la conservazione, la catalogazione, il restauro, la digitalizzazione e la circolazione dei materiali audiovisivi riguardanti il cinema, lo spettacolo, gli archivi televisivi;



- la partecipazione attiva ai programmi di lavoro della FIAF succedendo al diritto acquisito e riconosciuto alla Cineteca Sarda della Società Umanitaria, facendo propri i programmi di salvaguardia e conservazione delle immagini in movimento adottati dalla Conferenza Generale dell'UNESCO con l'impegno a sviluppare la promozione e riconoscimento del materiale audiovisivo come bene culturale;
- la stipula di convenzioni ed accordi con le strutture nazionali ed internazionali che detengono materiali di interesse regionale, per acquisirne le copie e i relativi diritti d'uso;
- la produzione di studi, ricerche e pubblicazioni con la promozione di convegni, seminari, mostre e rassegne cinematografiche tendenti alla valorizzazione dell'opera cinematografica degli autori sardi;
- la promozione e la divulgazione della cultura cinematografica attraverso programmi rivolti alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, l'organizzazione di specifici interventi di alta formazione e perfezionamento nelle arti cinematografiche e nelle nuove tecnologie digitali e multimediali della comunicazione visiva;
- la compartecipazione a società ed altri Istituti aventi scopi analoghi o complementari all'attività istituzionale della Fondazione;
- la riproduzione, l'acquisizione e la diffusione diretta dei materiali audiovisivi del proprio archivio curandone la distribuzione presso l'Università e le Scuole di ogni ordine e grado, le biblioteche, i Centri di Servizi Culturali, le Mediateche;
- la produzione o l'acquisizione di nuovi prodotti che completino la dotazione documentale del patrimonio audiovisivo della Sardegna;
- la cura di pubblicazioni e la diffusione di libri e periodici di cultura cinematografica e audiovisiva anche su supporti non cartacei;
- la raccolta, la conservazione ed il restauro di fotografie, manifesti, sceneggiature, libri, periodici
   e di ogni altro materiale, comunque attinente al cinema e al prodotto audiovisivo;
- la predisposizione di strutture tecniche, per il restauro e la salvaguardia di materiali audiovisivi nonché la promozione di specifici e funzionali interventi di formazione professionale;
- 2.2 Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge ivi compresa l'attività commerciale ed accessorie.



# ARTICOLO 3 CONCORSO ALLA FONDAZIONE

- 3.1 Sono soci Fondatori Promotori la Regione Autonoma della Sardegna, che ne promuove la costituzione sulla base di quanto previsto all'art. 14 della Legge Regionale del 20 settembre 2006 n. 15, e quanti partecipano alla costituzione della Fondazione.
- 3.2 Alla Fondazione possono aderire, acquisendo a tutti gli effetti la qualifica di Fondatore, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, gli enti locali ed altri enti pubblici e privati, anche privi di personalità giuridica, che concorrano alla formazione del patrimonio della Fondazione o che concorrano stabilmente al finanziamento della sua gestione.
- 3.3 In nessun caso i Fondatori hanno diritto al rimborso di contributi versati e di altre elargizioni eventualmente operate in favore della Fondazione.

### ARTICOLO 4 ALBO SPECIALE

4.1 Sono iscritti in un Albo speciale quegli Enti o soggetti, sia pubblici che privati, che desiderando aiutare la Fondazione al perseguimento dei suoi scopi, senza tuttavia assumere obblighi inerenti alla gestione ed alle spese annuali di esercizio, contribuiscono con autonome e personali elargizioni alle finalità dell'Ente.

# ARTICOLO 5 PATRIMONIO

- 5.1 Il patrimonio è costituito dal Fondo di Dotazione, dai conferimenti in denaro, beni materiali e immateriali, effettuati dai Fondatori, nonché dai beni mobili, immobili e universalità di beni e somme, che perverranno alla Fondazione con espressa destinazione ad incremento del patrimonio. Il Consiglio di Amministrazione, con motivata deliberazione, può destinare l'eventuale eccedenza di gestione ad incrementare il patrimonio.
- 5.2 Il patrimonio necessario per garantire il funzionamento della Fondazione viene assicurato dai Soci Fondatori, anche attraverso eventuali incrementi.
- 5.3 Fanno parte del Fondo di dotazione iniziale tutti i prodotti audiovisivi conferiti dalla Regione Autonoma della Sardegna compresi quelli depositati presso la Società Umanitaria, quelli della Cineteca Sarda secondo l'inventario che verrà redatto.



Entro 20 giorni dalla sua nomina, il presidente della Fondazione chiede al Presidente del Tribunale competente la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio.

### ARTICOLO 6 ATTIVITA' E FONDO DI GESTIONE

6.1 La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con ogni contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e con le rendite del suo patrimonio.

6.2 Il fondo di gestione è costituito in particolare:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dall'attività della Fondazione medesima; dalla effettuazione di studi, ricerche e pubblicazioni, ed altre iniziative culturali; dalla riproduzione e commercializzazione di opere e materiali audiovisivi facenti parte del patrimonio della fondazione; nonché dalla produzione e commercializzazione di opere e materiali audiovisivi;
- b) da elargizioni o contributi da parte dei Soci Fondatori, di Enti pubblici e di soggetti privati che non abbiano espressa destinazione ad incremento del patrimonio, compreso uno specifico finanziamento per il deposito legale da utilizzare secondo gli indirizzi definiti in apposita convenzione;
- c) dai proventi derivanti da eventuali sponsorizzazioni;
- 6.3 I Soci Fondatori, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, possono conferire alla Fondazione anche le risorse umane.
- 6.4 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi salvo quanto previsto al precedente punto 5.2.

### ARTICOLO 7 ESERCIZIO FINANZIARIO

7.1 L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.



7.2 Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione, predisposto dal Direttore entro il 30 novembre di ogni anno, ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo di esercizio.

7.3 Il bilancio economico di previsione ed il conto consuntivo devono essere trasmessi, immediatamente dopo l'approvazione, a tutti i Soci Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del collegio dei revisori

7.4 Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, devono essere seguiti i principi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

7.5 Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositato nei modi di legge.

7.6 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

7.7 Durante la vita della Fondazione è in ogni caso vietato distribuire ai Soci Fondatori, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione degli scopi istituzionali della Fondazione o per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti salvo eventuale e motivata attribuzione al patrimonio, come previsto al precedente punto 5.2.

# ARTICOLO 8 ORGANI

8.1 Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio Generale
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Direttore
- il Comitato Scientifico

- il Collegio dei Revisori.
- 8.2 I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano interessi diretti, per conto proprio o di terzi, siano o meno in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.
- 8.3 Non possono far parte degli organi, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, legge 19 marzo 1990 n. 55.

### ARTICOLO 9 CONSIGLIO GENERALE

- 9.1 Il Consiglio Generale è costituito dai Fondatori o dai loro delegati e dura in carica cinque anni.
- 9.2 In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, i Consiglieri nominati in sostituzione dureranno in carica sino alla scadenza del Consiglio.
- 9.3 Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Fondazione. È regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

# Il Consiglio Generale:

- a) nomina, su designazione dei Fondatori, i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina il presidente ed il Collegio dei Revisori;
- c) formula pareri consultivi e proposte in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione, nonché sul bilancio preventivo economico e sul bilancio d'esercizio.
- 9.4 Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti o da almeno due Fondatori.
- 9.5 La convocazione, comunicata con avviso scritto almeno otto giorni prima della riunione, contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, dell'luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare.

# ARTICOLO 10 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



10.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto 3 membri compreso il Presidente, la cui funzione è svolta dall'Assessore Regionale Competente o da un suo delegato, e da 2 membri designati uno

dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ed uno dagli altri soci Fondatori.

10.2 Tutti i consiglieri hanno uguali diritti e doveri.

10.3 I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività

svolta salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per il viaggio e il

soggiorno.

10.4 I componenti del Consiglio, ad eccezione del Presidente, durano in carica cinque anni e

possono essere riconfermati. Il Consiglio di Amministrazione, scade, in applicazione della Legge

regionale 3 maggio 1995, n. 11, il centottantesimo giorno successivo all'insediamento del Consiglio

Regionale.

10.5 I componenti del Consiglio decadono dalla nomina nelle seguenti ipotesi: perdita dei requisiti

per la partecipazione all'organo; mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato

motivo. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione non appena ricorrono le

condizioni che la rendono necessaria, anche su richiesta di chi abbia nominato il singolo

componente.

10.6 I Soci Fondatori, ciascuno per quanto di sua competenza, provvedono a sostituire entro 30

giorni il componente del Consiglio di Amministrazione che venisse a mancare per dimissioni,

permanente impedimento, decesso o decadenza assicurando così la funzionalità e la continuità

dell'Organo Amministrativo. Il mandato dei componenti di nuova nomina scade con quello del

consiglio del quale entra a far parte.

ARTICOLO 11
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: POTERI E FUNZIONAMENTO

11.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e

straordinaria della Fondazione. n particolare:

a) elegge il Vice Presidente e nomina il segretario verbalizzante anche al di fuori dei suoi membri;

b) entro il trentuno dicembre di ogni anno approva il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro

il trenta aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente;

8/13



- c) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- d) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- e) delibera l'ammissione di nuovi Fondatori e determina l'entità della partecipazione al fondo di dotazione;
- f) detiene ed aggiorna l'Albo Speciale;
- g) propone il contributo annuale dei Fondatori;
- h) provvede alla scelta dei consulenti esterni;
- i) stipula convenzioni con Enti ed Istituti per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- I) delibera sulla costituzione e/o la partecipazione a Enti o Società se funzionale al raggiungimento delle finalità statutarie;
- m) provvede alla nomina del Direttore, all'assunzione del personale, scelti con procedura di evidenza pubblica, e ne determina il trattamento giuridico, regolato da contratto di diritto privato, ed il trattamento economico;
- n) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito nonché relativamente ad ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- o) delibera i programmi di attività, la collaborazione con organismi scientifici e culturali italiani e stranieri;
- p) delibera le modifiche del presente Statuto.
- q) delibera sullo scioglimento della Fondazione.
- 11.2 Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente, si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità o ne facciano richiesta scritta gli altri due membri.
- 11.3 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso scritto inviato ai membri del Consiglio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con l'indicazione delle materie da trattare. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente riunito anche in



assenza di convocazione, purché siano presenti tutti i membri che lo compongono e tutti i membri del Collegio dei Revisori e nessuno di essi si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

11.4 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza almeno della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Alla riunione partecipa senza diritto di voto il Direttore.

11.5 Delle sedute del Consiglio di Amministrazione verrà redatto dal Segretario il relativo verbale che, da lui sottoscritto unitamente al Presidente, verrà inserito in apposito libro conservato presso la sede della Fondazione ove ogni membro dell'organo Amministrativo e del Collegio dei Revisori dei Conti potrà prenderne liberamente visione.

# ARTICOLO 12 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

12.1 É presidente della Fondazione l'Assessore Regionale Competente o un suo delegato.

12.2 Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

12.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Generale ed il Consiglio di Amministrazione, esercita altresì tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della Fondazione, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle sue deliberazioni, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che si renda necessario od anche soltanto opportuno per la vita e l'attività della Fondazione, sottoponendo il suo operato alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati.

12.4 Il Presidente può delegare tali compiti in tutto od in parte al Vice Presidente ed in sua assenza od impedimento le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente. L'attestazione dell'assenza e/o impedimento del Presidente sarà di volta in volta effettuata dal medesimo Vice Presidente.

ARTICOLO 13 DIRETTORE

13.1 Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione.



13.2 Il Direttore della Fondazione è scelto, mediante procedura ad evidenza pubblica, tra persone rappresentative e di documentata esperienza nel campo delle attività di competenza della Fondazione, che non abbiano interessi diretti e concorrenziali nei confronti dell'attività della Fondazione stessa e per un periodo che non deve essere di durata superiore a quello della legislatura e deve concludersi al massimo entro i novanta giorni successivi al termine della medesima.

13.3 Egli cessa comunque dalla carica unitamente al Consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. Il Direttore può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione qualora ricorressero gravi e giustificati motivi.

13.4 Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dei Consiglio di Amministrazione e collabora all'attuazione delle deliberazioni. Dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è a capo del personale dipendente della stessa. Collabora ad individuare ed indicare le scelte fondamentali e le iniziative della Fondazione intese al raggiungimento delle finalità della stessa, formulando proposte al Consiglio di Amministrazione ed esprimendo pareri sulle materie e questioni cui venga richiesto. Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione, sotto la direzione del Presidente e nell'ambito dei poteri conferitigli da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essergli altresì attribuite procure attinenti la rappresentanza della Fondazione.

In particolare il Direttore:

- tiene i libri e le scritture contabili;
- predispone il bilancio di esercizio e di previsione nonché i programmi di attività da sottoporre alla deliberazione preventive del Consiglio di Amministrazione;
- dirige e coordina , nel rispetto dei programmi approvati e dei vincoli di bilancio l'attività della Fondazione.

# ARTICOLO 14 COMITATO SCIENTIFICO

14.1 Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione. E' composto da non piu' di tre esperti di materie attinenti all'attività della Fondazione, scelti tra personalità di riconosciuto prestigio, dotate di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza, in particolare nei settori di attività della Fondazione.



- 14.2 Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente.
- 14.3 Il Comitato Scientifico si pronuncia in ordine agli indirizzi, ai programmi ed alle attività scientifiche e culturali della Fondazione.
- 14.4 Ai membri del Comitato Scientifico sono riconosciuti i gettoni di presenza e le indennità ai sensi della Legge Regionale 22 giugno 1987, n. 27.
- 14.5 Il Comitato Scientifico segnala al Consiglio Generale ed al Consiglio di Amministrazione le attività della Fondazione non coerenti con le disposizioni della Legge regionale 15/2006 e con il conseguimento delle finalità statutarie.

# ARTICOLO 15 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 15.1 Il controllo contabile della Fondazione è affidato ad un Collegio di Revisori costituito da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori contabili. Essi sono nominati dal Consiglio Generale, che determina l'entità degli emolumenti previsti nella misura minima prevista dalle tariffe professionali, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. Delle adunanze viene redatto verbale da trascrivere nel libro verbali.
- 15.2 I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
- 15.3 I Revisori redigono regolare verbale delle operazioni da essi svolte.
- 15.4 I Revisori possono assistere alle riunioni dei Consiglio di Amministrazione a cui debbono essere invitati.
- 15.5 Il Consiglio Generale può deliberare di nominare, in alternativa all'organo collegiale, un Revisore Unico, iscritto nel Registro dei Revisori contabili

# ARTICOLO 16 MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE

16.1 Le eventuali modificazioni di carattere formale o sostanziale del presente Statuto sono oggetto di preventiva Deliberazione della Giunta Regionale.



- 16.2 Lo scioglimento della Fondazione potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di conforme Delibera della Giunta Regionale.
- 16.3 In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio ed i beni residui della Fondazione saranno devoluto alla Regione Sardegna per essere destinato a scopi analoghi.
- 16.4 L'archivio non può, in nessun caso, essere smembrato. Trattandosi di beni pubblici, l'archivio, con tutto il materiale accessorio e di supporto e i beni ottenuti per diritto di stampa, deve in caso di scioglimento della Fondazione entrare a far parte dei beni dell'amministrazione regionale.

# ARTICOLO 17 FORO COMPETENTE

17.1 Ogni controversia relativa all'interpretazione dei presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Cagliari.

### ARTICOLO 18 RINVIO

18.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge ed in particolare il codice civile e la Legge Regionale 25 settembre 2006 n.15 "Norme per lo sviluppo del Cinema in Sardegna".